

IN BREVE n. 32 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DOTTRINA PER IL LAVORO: BONUS 200 EURO - ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI da DplMo

Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis ([Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115](#)) è presente una norma (articolo 22, comma 1) che prevede **l'estensione del bonus di 200 euro**, previsto dagli articoli 31 e 32 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#) (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91), anche **ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell'anno 2022 non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS**. Detti lavoratori, qualora non abbiano ricevuto il bonus, in quanto facente parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall'articolo 32 del decreto legge 50/2022, riceveranno l'indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

Il bonus verrà corrisposto **previa dichiarazione** del lavoratore:

- di non aver già ricevuto il bonus
- di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'INPS nel primo semestre dell'anno 2022
- di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza

Art. 22 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

L'indennità e' riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

DOTTRINA PER IL LAVORO: ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI da DplMo

Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis ([Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115](#)) è presente una norma (articolo 20) che prevede, per i periodi di paga **dal 1° luglio al 31 dicembre 2022**, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, **l'incremento dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS** (per invalidità, vecchiaia e superstiti) **a carico del lavoratore** di 1,2 punti percentuali. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Art. 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

DOTTRINA PER IL LAVORO: 600 EURO IN FRINGE BENEFIT PER L'ANNO 2022 da DplMo

Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis ([Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115](#)) è presente una norma (articolo 12) che porta a **600,00 euro**, per il solo **anno 2022**, la **soglia di esenzione da tassazione** delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.

In considerazione di ciò, il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del [TUIR](#), sarà pari a **600,00 euro** per l'anno 2022.

Si tratta di tutti quei fringe benefit erogati dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi, come, ad esempio: buoni carburante, buoni spesa, cellulare, ecc.

Ricordo che ai 600 euro si possono sommare i 200 euro del Bonus carburante, previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, va prevista una voce paga *ad hoc*.

Art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o

rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

INL: DECRETO TRASPARENZA - LA CIRCOLARE ESPLICATIVA da DplMo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto “trasparenza” – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

La circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del decreto, **in vigore dal 13 agosto p.v.**, che introducono alcune importanti modifiche al [D.Lgs. n. 152/1997](#), integrando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata.

Questi alcuni passaggi importanti:

- ***“...fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.”***
- ***” ... nel coordinare i diversi obblighi e termini di adempimento, è possibile ritenere che il datore di lavoro/committente sia sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, andando incontro alla sanzione di cui al comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa consegna di tali documenti.
Tuttavia, nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.”***
- ***“Trattamento sanzionatorio***
Quanto al trattamento sanzionatorio, riferito agli obblighi di cui all’art. 1, lo stesso è rinvenibile, innanzitutto, nel nuovo art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 152/1997, secondo il quale “il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la sanzione prevista all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Tale ultima disposizione, anch'essa novellata dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2022, al primo periodo stabilisce che "la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato". Il richiamo al procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981 comporta, altresì, l'applicazione di tutte le disposizioni di garanzia dalla stessa previste. Inoltre, è opportuno ribadire che, rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e che le stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse."

ALLEGATI A PARTE - INL Circolare n.4 del 10.08.2022 (documento 160)

GOVERNO - PUBBLICATO DECRETO "AIUTI BIS"

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, con le misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

ALLEGATI A PARTE - D.L. 115 del 9.8.2022 "aiuti bis" (documento 161)

INPS - INDENNITÀ UNA TANTUM PARI A 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI - PRECISAZIONI

L'INPS, con il messaggio n. 3099 del 5 agosto 2022, conferma il periodo di riferimento (1° gennaio – 23 giugno 2022) nel quale verificare il diritto all'esonero di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di consentire ai lavoratori subordinati in possesso dei requisiti di beneficiare dell'indennità *una tantum* di 200 euro.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3099 del 5.08.2022 (documento 162)

VEDI ANCHE Circolare n.73 del 24 giugno 2022 in allegato 130 di Brevia 25/2022

DOTTRINA PER IL LAVORO: ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ALL'ULTIMO TRIMESTRE 2022 da DplMo

Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis ([Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115](#)) è presente una norma (articolo 21) che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, prevede l'**anticipo, al 1° novembre 2022, del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni**, di cui all'articolo 24, comma 5, della [legge 28 febbraio 1986, n. 41](#).

Nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un

incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#). L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento, inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento del 2%, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Art. 21 - Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, e' riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

=====

Dal mattino al pomeriggio in sede di Consiglio dei Ministri il testo che prevedeva l'ombrello per tutti i pensionati, già per diversi anni sottoposti ai tagli del loro assegno, è stato cambiato e limitato a coloro che hanno un trattamento previdenziale inferiore a 2692 euro al mese.

Ancora una volta i pensionati che hanno onestamente lavorato tutta una vita, pagando tasse su tasse, si vedono discriminati come cittadini di serie B, rei di aver una pensione che supera i 2.692,00 euro lordi al mese per fior di contributi versati.

Anche loro scontano gli aumenti del costo della vita di luce e gas ... Ancora una volta vengono tartassati ... perché? Dove sono andati i soldi previsti per l'aumento a tutti i pensionati?

Bella riconoscenza ai cittadini coscienti ... evviva dunque agli evasori, ai fannulloni !!!

Attenzione al ricordo nelle imminenti elezioni di questi affronti e anche di quelli passati coi vari tagli sulle pensioni !!! e incominciano a gridare: “Basta essere il bancomat di Stato”.

Bozza del 3 agosto 2022 del D.L. “Aiuti bis” ecco l’articolo 22?

ART. 22 (Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;

b) la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.

In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è applicata in misura corrispondentemente ridotta di due punti percentuali.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 2.381 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 701 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 1.680 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo XXX.

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS CULTURA 18APP la Posta di Nuovo

Fisco Oggi

Domanda

Il bonus cultura 18app che mio figlio ha percepito nel 2021 è un reddito esente o deve essere indicato nel modello 730?

Risponde Paolo Calderone

Il bonus cultura, che viene assegnato su richiesta nell’anno del compimento dei 18 anni, è stato istituito dal [comma 357](#) dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Più precisamente, si tratta di una Carta elettronica utilizzabile per acquistare prodotti e attività culturali.

È la stessa norma a prevedere che l’importo assegnato con la Carta non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’Isee (si veda il successivo [comma 358](#)).

RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute.

Cassazione sez. III civile - sentenza n. 8116 del 14.03.2022

In precedenza: Cassazione sez. III civile - sentenza n. 28987 dell’11 novembre 2019

PENSIONATI, DOCENZE OK

Lo ha chiarito la Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.139/2022) dopo l’ok della sezione

autonomie: la possibilità di retribuire un lavoratore autonomo in quiescenza, precedentemente in servizio presso l'ente, è da intendersi negata in caso di consulenze, mentre è consentita per le attività di docenza e di commissioni esaminatrici.

**ALLEGATI A PARTE - Corte dei Conti Sardegna Deliberazione n.139 dell' 1.8.2022
(documento 163)**

ACCERTAMENTI BANCARI PER TUTTI

L'Agenzia delle Entrate può chiedere ad ogni contribuente la provenienza dei soldi versati sui conti correnti. Anche a pubblici dipendenti, privati cittadini o pensionati.

Corte di Cassazione sezione VI civile - Ordinanza n. 18245 dep. il 7.06.2022

**ALLEGATI A PARTE - CASS.SEZ.VI CIV. Ordinanza n.18245 dep. il 7.06.2022
(documento 164)**